



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15503 del 2019, proposto da Movimento Roma Sceglie Roma e Associazione Finanziari Cittadini e Solidarietà - Ficiesse, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fortuna e Umberto Coronas, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;

per l'annullamento

- del mancato accoglimento da parte del Municipio X di Roma Capitale, con lettera prot. C020190151564 del 10 ottobre 2019, dell'istanza di accesso civico generalizzato presentata, via posta elettronica certificata, in data 22 luglio 2019, dall'avv. Giuseppe Fortuna in nome e per conto delle associazioni ricorrenti, ai

sensi dell'art.5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art.6, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- del tacito diniego del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione sulla richiesta di riesame *ex art.* 5, comma 7, del d.lgs. n. 33/2013, presentata dall'avv. Giuseppe Fortuna in data 29 ottobre 2019;
per la condanna di Roma Capitale e/o Roma Capitale - Municipio X al rilascio dei dati numerici richiesti al Municipio X con l'accesso civico generalizzato di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, le associazioni ricorrenti insorgevano proponendo, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., il ricorso in epigrafe, lamentando la mancata ostensione dei dati di cui all'istanza da costei avanzata a Roma Capitale il 22 luglio 2019, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013.

L'amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio, rappresentando, con successiva memoria depositata il 12 febbraio 2020, di aver "*trasmesso i dati richiesti con l'istanza di accesso (contestualmente versati in giudizio), facendo, così, venir meno l'interesse al ricorso e cessare la materia del contendere*".

Parte ricorrente, con memoria deposita il 20 febbraio 2020, nel confermare l'avvenuta ostensione e, dunque, la soddisfazione della pretesa azionata, insisteva unicamente per la condanna della resistente alle spese di lite, in ragione dell'aver

quest'ultima dato positivo riscontro all'istanza solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.

Alla camera di consiglio del 4 marzo 2020, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.

Il Collegio, stante la soddisfazione della pretesa delle ricorrenti, deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, cod. proc. amm., cessata la materia del contendere.

In applicazione del criterio della soccombenza virtuale e considerato che Roma Capitale ha provveduto ad ostendere la documentazione richiesta solo successivamente alla notifica del ricorso, la resistente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'amministrazione resistente al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1,000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO